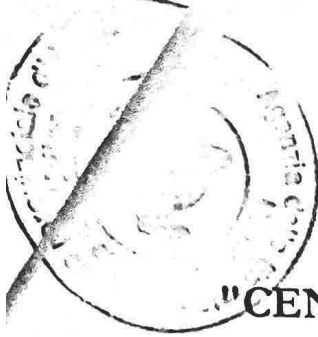




212
18/07/2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO ETS"

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPI - FINALITÀ

Art.1 - Costituzione

1. È costituita ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS") un'associazione denominata "CENTRO STUDI PADRE DAVID MARIA TUROLDO" ETS (abbreviato CST ETS - da ora in avanti denominata anche "Associazione") con sede legale in Sedegliano (UD), frazione Coderno, via Caterina Percoto n.7/1, presso la casa natale dello stesso padre David Maria Turoldo.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati; per onorare la memoria di padre David Maria Turoldo, facendosi interprete dello spirito dei suoi scritti e delle principali iniziative da lui promosse. A tal fine, nelle forme e con i mezzi che si riterranno più pertinenti, l'Associazione intende:

- a) promuovere azioni che valorizzino la casa natale di Coderno, mantenendone la destinazione anche quale luogo particolare di "memoria";
- b) costituire ed integrare un "Centro di documentazione" dell'opera poetico-letteraria-religiosa di padre David Maria Turoldo, anche con quanto ritenuto ad essa afferente;
- c) studiare e divulgare il pensiero turoldiano, con particolare attenzione alle "radici contadine e friulane" dello stesso, alla sua apertura cosmopolita in ampia sintonia con la cultura italiana ed europea del secondo dopoguerra, nonché alla imprescindibile connotazione religiosa e sociale;
- d) promuovere ed organizzare lo studio e la corretta conoscenza della cultura emergente dal contesto contadino e rurale, che ha segnato la storia del Friuli, in rapporto dinamico con il mondo contemporaneo ed i suoi sviluppi culturali;
- e) dare vita, organizzare ed affiancare manifestazioni ed attività artistico-culturali-scientifiche legate alle finalità di cui sopra;
- f) utilizzare gli strumenti comunicativi per diffondere la conoscenza e la fruizione della propria proposta culturale, raccogliendo, inoltre, informazioni e stimoli che favoriscano la sua interazione con Associazioni e singole persone coinvolte negli specifici obiettivi emergenti;
- g) favorire il confronto fra le persone, in ambito culturale, artistico e di promozione sociale, affinché le proposte dell'Associazione divengano motivo di dibattito e segno di continuità con il pensiero turoldiano;
- h) mantenersi in contatto con le altre espressioni culturali, italiane ed internazionali, con finalità affini e compatibili, per operare in sinergia, anche condividendo le risorse.

2. Con riferimento agli ambiti operativi di cui sopra, "CST ETS" si propone di valorizzare e continuare l'opera già intrapresa dalla "Associazione Culturale padre David Maria Turoldo" costituita con l'atto del 27 giugno 1992 n.24243/4141 rep. notaio Maraspin, registrato a Udine il 3 luglio 1992 al n.2868/1, il cui Statuto è stato modificato con l'atto di data 16 marzo 2011 n.81992/22233 rep. medesimo notaio Maraspin, registrato a Udine il 21 marzo 2011 al n. 4183/1T.

3. L'Associazione potrà inoltre operare per realizzare le seguenti attività di interesse generale riconducibili

a quelle di cui all'art.5 comma 1 lettere dalla a) alla z) del D.Lgs. 117/17:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art.5 del D.Lgs. 117/17.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/17, anche altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Art.3 – Operatività

1. L'Associazione può istituire uffici o recapiti e, conseguentemente, acquisire quanto ad essi necessario.
2. Vede nelle Istituzioni locali, a partire dall'Amministrazione Comunale e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, interlocutori privilegiati per il raggiungimento dei propri fini.
3. Può operare in sinergia e/o collaborazione con organizzazioni consimili a carattere regionale, nazionale od internazionale mantenendo, comunque, ogni autonomia statutaria e di gestione.

TITOLO II ASSOCIATI – VOLONTARI

Art.4 – Associati

1. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere ammessi ad Associato tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione nonché tutte le persone giuridiche che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione, che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.
3. Chiunque desideri diventare associato presenta apposita domanda sulla quale delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo Associato sul Libro degli Associati.
4. Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.
5. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
6. Gli associati iscritti all'Associazione partecipano a pieno diritto alla vita culturale ed organizzativa della stessa e collaborano direttamente alle sue iniziative, sotto la direzione degli organismi competenti. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo è esercitato dagli associati in regola con il versamento della

quota associativa.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
8. Gli associati che sono stati ammessi nell'associazione in regola con il versamento della quota associativa esercitano i diritti associativi e patrimoniali intervenendo in assemblea ed esercitando il diritto di voto, secondo quanto stabilito dallo statuto.
9. La qualifica di associato si perde per dimissioni, morte o per esclusione.
10. L'associato ha diritto di recedere dall'associazione nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto associativo o per altri giustificati motivi.
11. Il provvedimento di esclusione avviene nel caso in cui l'associato sia gravemente e ripetutamente inadempiente verso l'Associazione e/o svolga attività in contrasto con le finalità dell'Associazione stessa.
12. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione che derivino dal presente statuto e dalle delibere degli Organi Associativi e che siano sorte nel suo periodo di adesione.
13. L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative annuali e/o dei contributi straordinari versati né ad alcuna somma o prestazione da parte del CST ETS.
14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono l'esclusione di un associato devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto all'associato, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo l'associato escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.
15. La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per causa di morte, né prevista la rivalutazione degli stessi.

Art.5 – Volontari

1. I volontari sono persone fisiche, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 117/17.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art.6 - Organi



argor

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) l'Organo di controllo (ove presente);
- 4) il Revisore legale dei conti (ove presente).

Art.7 - Assemblea - Composizione - Attribuzioni

1. L'Assemblea generale è formata da tutti gli associati che, al momento della convocazione, abbiano diritto a partecipare pienamente alla vita dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati di cui al comma 1 del presente articolo; mancando tale numero, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi, le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

4. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere al suo interno i membri dell'Organo di amministrazione;
- b) approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo di competenza;
- c) nominare un eventuale Presidente onorario su proposta del Presidente;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) nominare, revocare, quando previsto, l'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale di conti;
- f) approvare l'eventuale regolamento dell'assemblea;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) deliberare sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

6. L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria per deliberare sulla modifica lo statuto dell'Associazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sullo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

7. Tutti gli associati di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto di voto e di nomina alle cariche associative.

8. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Igl associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota.

9. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

10. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso comunicato al domicilio risultante dal libro degli associati ovvero mediante e-mail agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e recante gli



argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima non nello stesso giorno della prima).

11. Le assemblee devono, inoltre, essere convocate quando ne faccia richiesta motivata al Consiglio almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto o su richiesta dell'Organo di controllo, ove nominato.

12. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione deve contenere la proposta dell'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.8 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra le persone fisiche o tra i mandatarî di persone giuridiche associate, e durano in carica 3 (tre) anni.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, qualora possibile, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, spetta alla prima Assemblea utile decidere sull'eventuale elezione di un nuovo Consigliere oppure sulla riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Nel caso il numero di Consiglieri si riduca al di sotto delle 3 (tre) unità, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

3. I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art.26 comma 6 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, se del caso precisando se disgiuntamente o congiuntamente e le eventuali limitazioni.

4. L'Organo di amministrazione elegge al suo interno uno Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

5. Qualora il numero dei componenti l'Organo di amministrazione sia non superiore a tre, l'elezione del Vice Presidente è facoltativa, mentre Segretario e Tesoriere possono essere la stessa persona.

6. All'Organo di amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente;
- b) deliberare sulle questioni inerenti alle attività dell'Associazione nei limiti fissati dallo Statuto e dall'Assemblea;
- c) stabilire l'ammontare e la periodicità della quota associativa e delle eventuali quote di sostegno facoltative;
- d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare su ogni questione economico-finanziaria;
- f) nominare il Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Presidente;
- g) deliberare sulle proposte presentate dal Comitato Tecnico Scientifico;
- h) h) redigere l'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea;
- i) deliberare in merito all'accettazione delle domande di adesione, alle proposte od alle dichiarazioni di cessazione del rapporto di adesione.

7. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

8. Ogni membro ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

9. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso per la carica



rivestita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

10. Alle riunioni dell'Organo di amministrazione possono essere invitate persone esperte in veste di consulenti.

11. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi.

12. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

13. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi.

Art.9 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le Assemblee, convoca e dirige le sedute dell'Organo di amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, nomina il segretario verbalizzante delle sedute consiliari, ove occorra. Il potere di rappresentanza è generale.

2. Il Presidente, sentito l'Organo di amministrazione, può delegare agli iscritti dell'Associazione compiti specifici che riguardino una particolare attività od iniziativa.

3. I delegati devono agire in qualunque caso in collaborazione con l'Organo di amministrazione.

4. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta la firma associativa; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone all'Organo di amministrazione alla prima riunione utile per la eventuale ratifica; sottoscrive contratti, convenzioni ed ogni altro atto giuridico di cui sia parte l'Organo di amministrazione.

Art.10 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo e con i medesimi poteri il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art.11 – Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente, è coordinatore di tutti i rapporti interno-esterni dell'Associazione e verbalizza le riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art.12 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile di tutta l'attività economica dell'Associazione secondo i criteri fissati dall'Organo di amministrazione; predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali ed ha la facoltà di valutare economicamente le varie iniziative; se queste non sono provviste della necessaria copertura finanziaria ne riferisce al Presidente.

Art.13 - Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri di riconosciuta esperienza e capacità nel campo delle arti visive, musicali o della cultura ed è presieduto dal Presidente o suo delegato.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di ricerca, di elaborazione e proposta su temi che




perseguono le finalità dell'Associazione.

3. Le proposte progettuali devono tener conto delle risorse disponibili dell'Associazione e devono essere presentate all'Organo di amministrazione.

4. L'eventuale non accettazione da parte dell'Organo di amministrazione deve essere motivata.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico può essere delegato dall'Organo di amministrazione alla realizzazione delle proposte deliberate.

Art.14 - Libri associativi

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura dell'Organo di amministrazione:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando specifica richiesta scritta all'Organo di amministrazione, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione.

Art.15 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

2. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di componente dell'Organo di amministrazione.

3. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:

- a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

7. Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun Socio può richiedere all'Organo di amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

Art. 16 - Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri

casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea che nomina il Revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

3. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Art.17 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e le devoluzioni di beni, fatte a qualsiasi titolo, a favore della stessa;
- b) dai beni mobili ed immobili che diventino a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi derivanti da pubblicazioni od altre attività, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da contributi e finanziamenti, corrisposti da Enti pubblici e privati, Istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

3. Con le entrate ed in subordine utilizzando il patrimonio, l'Associazione provvede alle spese per il suo funzionamento ed a tutte le occorrenze ed impegni necessari per lo svolgimento delle attività associative.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.18 - Bilancio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.

2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



TITOLO V DURATA E SCIoglimento

Art.19 - Durata - Scioglimento

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria nelle modalità previste dall'art. 7 dello Statuto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, previa estinzione di tutte le eventuali passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Art.20 - Disposizioni finali

1. In estensione alle finalità di cui all'art.2, l'Associazione si rende disponibile all'organizzazione e divulgazione di iniziative culturali riferite in particolare al contesto locale, su incarico dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti.
2. A tale scopo l'Associazione può costituire, all'interno della stessa e su delibera formale dell'Organo di amministrazione, sezioni di attività o di interesse. Tali sezioni avranno uno o più responsabili.
3. I rapporti fra l'Associazione e altre organizzazioni saranno regolati da apposite norme predisposte dall'Organo di amministrazione nello spirito del presente Statuto.
4. L'Organo di amministrazione potrà, ove necessario, emanare regolamenti interni in applicazione dello Statuto.

Art.21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.



Attesto

Davide



DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: UDINE

Registrazione di Atto Privato

Il 18/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIQ , serie 3 , numero 212

data di stipula: 01/02/2026

ident.vo telematico: TIQ26L000212000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94150140302

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94150140302				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24